

corrono tempi in cui l'azione è prima necessità, si deve innanzi a tutto aprir libero campo a generose opere. Tuttavolta, se il Ministero ha facoltà di provvedere amministrativamente, vuolsi che ai cittadini non sia tolta la protezione dei tribunali, ed io v'invito appunto, o signori, a riparare ad una sventurata lacuna che si trova nella legge del 4 marzo sopra la milizia comunale. All'articolo 109 si dice: *Contro la sentenza definitiva dei Consigli di disciplina non vi avrà ricorso che innanzi al Magistrato di cassazione per incompetenza o abuso di potere e violazione della legge*; ma nulla si stabilì riguardo alle sentenze emanate dai Comitati di revisione, le quali più d'una volta portarono i caratteri più manifesti dell'ingiustizia e della illegalità. Contro queste sentenze si è tentato di portare appello al Magistrato di cassazione; ma il Magistrato, considerando che l'articolo 109 dava facoltà d'appello soltanto contro le sentenze pronunciate dai Consigli di disciplina, si dichiarava incompetente; e da ciò che avvenne? Coloro che si tenevano gravati dai Comitati di revisione ricorrevano all'intendente della provincia, ricorrevano al Ministero, ricorrevano alla Camera dei deputati; ma, a fronte del silenzio della legge, nè la Camera, nè gli intendenti, nè i ministri si crederono autorizzati a provvedere; quindi i ricorrenti dovettero rassegnarsi a manifesta gravezza, vittime infelici dell'ignoranza, dell'inesperienza e talora del mal talento di chi li giudicava.

Quindi è ch'io v'invito a estendere la facoltà di appellare dalle sentenze dei Consigli di disciplina alle sentenze dei Comitati di revisione. Non credo che le facoltà attribuite al Ministero rendano inutile l'intervento dei tribunali.

Nell'ordine contenzioso i provvedimenti amministrativi non sono mai così rispettati come i giudiziari provvedimenti quali sono gli oracoli della giustizia, l'espressione del legislatore.

Mi parve che il diritto di appellazione dovesse estendersi anche a coloro che furono gravati (e son molti) prima della nuova legge. A ciò si opporrà che la legge non ha forza retroattiva. Io rispondo che la legge può avere questa facoltà quando viene espressamente dichiarata, e che nella correzione penale è anzi principio di diritto che la legge abbia riguardo ai casi precedenti in vantaggio di coloro che possono essere dalla legge contemplati.

Mi gode l'animo, o signori, scorgendo come la Camera e il Ministero discutano col massimo ardore questa legge e si adoprino a rimuovere ogni ostacolo che potesse impedirne o ritardarne l'esecuzione. Ciò prova che non è lontana l'ora dell'azione; ciò prova che la guerra che la Camera ha invocata, che il Ministero ha promessa, che la nazione ha sollecitata, che il popolo attende, non si farà più lungamente aspettare: e Dio voglia che sia vicina. (*Applausi*)

GUGLIANETTI. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Prima di tutto debbo domandare se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Guglianetti ha la parola.

GUGLIANETTI. Faccio plauso ai generosi sentimenti che mossero l'onorevole Brofferio a proporre l'emendamento che ora è in discussione; ma mio malgrado sono costretto a fare alcune osservazioni, le quali non mi permettono di accettare l'emendamento istesso.

La prima è una questione di diritto. L'emendamento di cui si tratta tende a correggere un vizio generale della legge 4 marzo 1848. Ora possiamo noi, all'occasione di una legge speciale per la guardia mobile, mutare un principio generale?

Inoltre, ammettendo quell'aggiunta, si violerebbe il prin-

cipio che la legge non ha effetto retroattivo, e si offenderebbero i diritti acquistati. Le decisioni dei Consigli e dei Comitati furono per legge irrevocabili. Quando con queste un milite fu compreso, non ostante la sua opposizione, nel battaglione, si riconobbe un diritto di esenzione in quello che doveva essere chiamato al suo posto in caso di contrario giudizio. Se oggi si rende appellabile quella sentenza, può avvenire che il primo venga dispensato, ed in sua vece tenuto al servizio colui il quale ne era stato esente. Non so adunque conciliare l'emendamento coi principii della non retroattività e dei dritti acquistati.

Oltre a questa difficoltà di principio vi ha quella di convenienza. I ricorsi possono essere moltissimi, e molte possono risultare le mutazioni per le sentenze del Magistrato di cassazione; sarebbe perciò mestieri di riformare intieramente le operazioni già compiute e ritardare così d'assai la chiamata della guardia nazionale sotto le armi.

Per questi motivi io credo dovermi opporre all'emendamento dell'onorevole Brofferio, benchè, come dissi, a malincuore, riconoscendo esser desso dettato da un generoso sentimento che altamente onoro.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Parmi che si possa facilmente conciliare la cosa, ammettendo il principio che forma l'oggetto dell'emendamento dell'onorevole deputato Brofferio, cioè che debbano essere soggette al giudizio del Magistrato di cassazione le sentenze dei Comitati di revisione, ma troncando all'emendamento la parte retroattiva.

Quanto al principio che debbano essere quelle sentenze soggette al Magistrato di cassazione, mi pare che, rigorosamente parlando, anche la stessa legge del 4 marzo 1848 lasci aperta la via del ricorso a quel Magistrato, perchè questo Magistrato ha la missione, in virtù della stessa sua istituzione, di sorvegliare alla tutela della legge, onde la medesima sia conservata nella sua integrità.

È vero però che il Magistrato di cassazione ha inteso altrimenti la legge, e che per conseguenza sarebbe opportuno sancire il principio in via quanto meno interpretativa della legge 4 marzo.

Per quanto poi riguarda al tempo passato, ossia alla parte retroattiva di questo emendamento, io non posso ammetterla. Come ha pure notato il deputato Guglianetti, quest'emendamento porterebbe un'ingiustizia almeno apparente, perchè violerebbe quel diritto che possono già alcuni avere acquistato; di più, porterebbe uno sconcerto tale nell'ordinamento della milizia, che non si potrebbe più conoscere in qual modo debbano essere formati i battaglioni. Perciò io pregherei l'onorevole deputato Brofferio di volere restringere il suo emendamento semplicemente alla parte con cui verrebbero assoggettati alla Corte di cassazione i giudizi che si daranno dai Comitati di revisione.

BROFFERIO. Le osservazioni del deputato Guglianetti sono in parte contrarie al complesso della legge, in parte contrarie soltanto alla facoltà retroattiva della legge stessa.

Per quelle che si riferiscono al complesso, egli osserva che, trattandosi di una legge speciale, non sia opportuno fare un'aggiunta, la quale sarebbe una deroga alla legge generale. Ed io osservo che nelle materie contenute in questa legge speciale cadono appunto le controversie sopra le quali è indispensabile l'attenzione del Magistrato di cassazione, poichè tutti questi richiami sono fatti da militi i quali sono considerati come facienti parte dei corpi distaccati, quantunque essi avessero ferma persuasione che non dovevano farne parte. Adunque, giacchè noi facciamo una legge supplementare sopra l'organizzazione dei corpi distaccati, ragion vuole,